

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 26 maggio 1993, n. prot. 38508

G.U.R.S. 19 giugno 1993, n. 30

Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Ai sindaci dei comuni della Sicilia

A tutti gli Assessorati regionali della Sicilia

Ai presidenti delle province regionali

Alle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente

Ai laboratori di igiene e profilassi

Ai consorzi A.S.I.

Ai consorzi di bonifica

Introduzione

Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è stata recepita la direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il decreto ha lo scopo di disciplinare (art. 1) l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Come è noto i fanghi di depurazione intesi "quali residui derivanti dalla depurazione degli effluenti" sono, altresì, normati dal D.P.R. n. 915/82 ed in quanto tali vengono classificati quali rifiuti speciali (art. 2, comma 4, punto 5 dello stesso D.P.R.).

L'intervento operato dal legislatore con il decreto legislativo in oggetto non va comunque inteso come sottrazione dell'attività di utilizzazione dei fanghi in agricoltura al D.P.R. n. 915/82 ma, bensì, quale normativa specifica di settore. Ciò è confermato dal contenuto sia dell'art. 7 (competenze delle province) che del comma 1, dell'art. 8 (autorizzazioni e disciplina) del decreto legislativo in oggetto. A ciò aggiungesi quanto previsto, sempre nel medesimo decreto, dall'art. 14 (registri di carico e scarico) e dal comma 3, dell'art. 16 (regime sanzionatorio).

1 - Fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura

1.1. I fanghi che possono essere utilizzati in agricoltura sono quelli individuati dalla lett. a, punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 del decreto legislativo, che vengono di seguito riportati:

1) fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;

2) fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi; tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse

da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1);

3) fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1) sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3 del decreto legislativo n. 99/92.

L'utilizzazione intesa quale recupero dei fanghi sopra individuati mediante il loro spandimento sul suolo è consentita esclusivamente alle condizioni elencate ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 3 del decreto legislativo in oggetto.

2 - Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 6, le Regioni sono competenti al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'art. 9 del decreto legislativo.

Considerato che le attività agricole per le quali è prevista la possibilità di utilizzo sono sia quelle proprie che quelle di terzi (vedi art. 9, comma 1), i soggetti abilitati all'utilizzo sono da intendersi sia i titolari di processi di depurazione che intendano utilizzare fanghi prodotti in attività agricole proprie o di terzi sia i soggetti titolari di attività agricole che intendano utilizzare fanghi prodotti da terzi.

Chi intenda svolgere le attività di cui al comma precedente deve avanzare istanza a questo Assessorato

Le domande, redatte nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritte dal richiedente con firma autenticata nei modi di legge, vanno indirizzate per conoscenza alle province regionali ed ai comuni interessati sia per quanto attiene la produzione dei fanghi sia il loro utilizzo.

Le domande devono in ogni caso contenere:

a) le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la sede legale del soggetto richiedente. Nei casi in cui la domanda sia avanzata da persona giuridica privata, dovranno essere indicate le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;

b) l'elenco della documentazione prodotta.

3 - Documentazione da allegare all'istanza

3.1 - Certificati di residenza e stato di famiglia, in carta libera, per:

- titolare della ditta, se trattasi di ditta individuale;

- per ciascuno dei soci, se trattasi di s.n.c.;

- per ciascuno degli accomandatari, se trattasi di s.a.s.;

- per ciascuno degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione, se trattasi di s.p.a., s.r.l., società in accomandita per azioni o cooperative. In presenza di un amministratore unico, solo per questo, ovvero per tutti gli amministratori che risultino autorizzati a rappresentare legalmente la società.

3.2 - Relazione tecnica che abbia riguardo ai seguenti punti:

- a) tipologia fanghi da utilizzare (vedasi precedente punto 1 della presente circolare);
- b) estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- c) dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B del decreto legislativo n. 99/92;
- d) identificazione, sui mappali catastali, e superficie dei terreni sui quali si intenda applicare i fanghi;
- e) dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A del decreto legislativo n. 99/92;
- f) le colture, sia in atto che previste, destinate all'impiego dei fanghi;
- g) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- h) caratteristiche e ubicazione dell'eventuale impianto di stoccaggio dei fanghi;
- i) caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

3.3 - Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intenda utilizzare fanghi; lo stesso sarà espresso con dichiarazione con firma autenticata nei modi di legge.

3.4 - Titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3.5 - Attestazione sottoscritta da un geologo, che dimostri l'idoneità dell'area prescelta per l'utilizzo dei fanghi. In particolare, essa dovrà attestare che i terreni non siano allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto e che non vi siano pendii maggiori del 15%.

4 - Analisi

Per quanto attiene le analisi del terreno e dei fanghi (artt. 10 e 11), le stesse andranno effettuate presso laboratori pubblici ovvero presso laboratori privati i quali abbiano "i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste".

In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo, i professionisti, iscritti ai rispettivi ordini professionali dei chimici, dei biologi e degli agronomi, sottoscriveranno le analisi ognuno per le loro rispettive competenze. Le analisi dei fanghi dovranno accertare che essi non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili e che siano idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno.

5 - Metodiche di analisi

Le metodiche di analisi e di campionamento per il terreno e per i fanghi dovranno essere conformi a quanto indicato rispettivamente negli schemi di cui agli allegati II B e II A del decreto legislativo. Le analisi dovranno avere particolare riguardo ai parametri riportati nei suddetti allegati, rispettando altresì i valori massimi indicati negli allegati I A e I B del medesimo decreto legislativo n. 99/92.

6 - Schema di accompagnamento

L'art. 13 del decreto legislativo prevede che - per le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio,

condizionamento ed utilizzazione dei fanghi - siano redatte delle schede di accompagnamento, che andranno compilate dal produttore o detentore e consegnate a chi prende in carico i fanghi. La scheda - tipo è quella riportata nell'allegato III A del decreto, riprodotta quale allegato 1 della presente circolare.

7 - Registri

Il decreto legislativo prevede la compilazione di due registri.

Il primo, registro di carico e scarico (art. 14), è quello previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 915/82 e dall'art. 3, comma 5, della legge n. 475/88. Esso andrà compilato dal produttore dei fanghi che dovrà riportarvi i seguenti dati:

- a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
- b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato I B;
- c) il tipo di condizionamento impiegato;
- d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.

Registri utilizzabili a tal fine sono quelli in commercio per rifiuti speciali.

Il secondo, registro di utilizzazione (art. 15), è quello che deve essere compilato dall'utilizzatore dei fanghi. In esso andranno riportati i dati indicati all'art. 15, secondo lo schema di registro riportato nell'allegato III B del decreto, che viene riprodotto quale allegato 2 della presente circolare.

8 - Controlli

Le province provvedono al controllo delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo in argomento.

Qualora durante l'attività di controllo venga rilevata la mancanza delle autorizzazioni previste o l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, l'organo di controllo deve provvedere a denunciare i responsabili alla autorità giudiziaria per l'eventuale irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 99/92 e dal titolo V del D.P.R. n. 915/82.

L'attività di controllo andrà esercitata con cadenza periodica almeno annuale e tenuto conto delle notifiche di cui all'art. 9, comma 3°, del decreto in argomento.

L'Assessore: BURTONE